

STATUTO

LIFE JOB TRAINING S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREMESTIERI ETNEO CT VIA
TRINACRIA 7

Numero REA: CT - 449052

Codice fiscale: 05937580875

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.12.806 - RACCOLTA N.8.989
STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE

"LIFE JOB TRAINING S.R.L. - IMPRESA SOCIALE":

Art. 1 - DENOMINAZIONE - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"LIFE JOB TRAINING S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"**.

Art. 2 - SEDE - 1. La società ha sede in Tremestieri Etneo.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - SCOPO - La società non ha scopo di lucro. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 112/2017 la società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata, al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività che ne costituiscono l'oggetto in seguito indicato nei settori della ricerca ed erogazione di servizi educativi, sociali, culturali e, in particolare, d'istruzione e formazione con erogazione di beni e servizi nei confronti di qualsiasi soggetto. I ricavi delle suddette attività, ai sensi del D.Lgs 112/2017, devono essere superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi.

In relazione a quanto sopra la società intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

A) Istruzione e Formazione

- gestire ed erogare: tutti i servizi educativi e d'istruzione previsti dall'ordinamento scolastico italiano, ovvero, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado; corsi di istruzione e formazione professionale rivolti a minori in obbligo scolastico/formativo ai sensi della L. 53/2003 e s.m.i e comunque destinati a giovani di età compresa tra i 13 (tredici) ed i 18 (diciotto) anni; corsi di formazione professionale rivolti a giovani, adulti, disoccupati, inoccupati e soggetti in condizione di disabilità, detenzione e disagio sociale ai sensi della L.845/78 e s.m.i.; corsi di formazione continua e permanente ai sensi della L.236/93 e s.m.i.; corsi di formazione continua in sanità ed in ambito di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; corsi di formazione e riqualificazione professionale rivolti anche a lavoratori e professionisti; corsi di alta formazione e master post universitari; corsi di formazione di ogni ordine, grado e livello anche attraverso l'utilizzo di piattaforme FAD (formazione a distanza);

- la progettazione e la gestione di corsi di formazione pro-

fessionale, anche in campo sanitario secondo il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina - Aggiornamento professionale e Formazione permanente); consulenza ed attuazione di corsi fondo sociale europeo e servizi formativi relativamente alla gestione di attività formative finanziate con fondi comunitari, nazionali e regionali. In riferimento alle attività formative finanziate con contributi pubblici, con fondi comunitari, nazionali e regionali la società, non perseguendo finalità lucrative, segnatamente per le suddette attività finanziate adotterà una contabilità separata e/o un sistema di codificazione contabile adeguato;

- la gestione di servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;

B) Orientamento alle politiche attive del lavoro

Erogare servizi di cui agli artt.4 e 6 del D.Lgs. 276/2003 nella qualità di Agenzia per il Lavoro, esclusivamente previo ottenimento dei requisiti richiesti, al fine di svolgere attività di orientamento e somministrazione di lavoro di tipo generalista e di tipo specialista, intermediazione, ricerca e selezione di personale, supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale;

C) Socioassistenziali, sociosanitarie e socioeducative

- Fornire assistenza sanitaria per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 dell'8 febbraio 2002;

- Fornire assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

- Erogare servizi ai sensi della L.328/2000 e s.m.i., ovvero gestire strutture di semiconvitto, nido d'infanzia o asilo nido, micro nido, spazio gioco per bambini, centri per bambini e famiglie, centri diurni, assistenza ed incontro, casa famiglia per minori, strutture di primissima accoglienza e di secondo livello rivolte a minori stranieri non accompagnati, comunità alloggio, casa albergo, casa di riposo, casa protetta, centro di accoglienza per residenzialità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanza, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, telesoccorso, centro anti-violenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, casa di accoglienza per gestanti e madri con figli.

D) Turismo sociale e tutela ambientale

- Promuovere il turismo sociale e culturale, ai sensi dall'articolo 7, comma 10, della Legge 29 marzo 2001 n.135, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, nell'otti-

ca di uno sviluppo sostenibile del territorio.

- Espletare attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, catalogando, creando e promuovendo itinerari naturalistici, rurali, termali e demoetnoantropologici.

- Gestire strutture ricettive e ricreative, ovvero ostelli, colonie estive, fattorie didattiche, agriturismi, alberghi, villaggi, case vacanze, campeggi, bed and breakfast, purché qualificate e specializzate nell'offerta di un turismo sociale, culturale e sostenibile.

- Offrire servizi turistici rivolti a soggetti minori, anziani e disabili e organizzare pacchetti turistici rivolti a studenti di ogni ordine e grado.

- Attivare misure ed interventi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in ossequio alla Legge 15 dicembre 2004 n.308.

E) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

Sviluppo di reti e collaborazioni virtuose con attori del territorio; rafforzamento delle competenze istituzionali nell'azione multilivello; utilizzo di pratiche innovative nel campo dell'accoglienza; orientamento, accompagnamento e facilitazione nell'accesso ai servizi; apprendimento della lingua italiana; storie di inserimento lavorativo e sociale; processi di coinvolgimento volontario del richiedente/rifugiato sia per le ordinarie attività gestionali nelle strutture ospitanti che nella comunità locale; interventi che favoriscano il positivo inserimento dei cittadini immigrati nei territori; azioni per favorire l'integrazione e l'esercizio della cittadinanza attiva; progetti di sostegno a favore di categorie vulnerabili;

F) Servizi connessi o riconducibili all'attività principale art.2 D.Lgs 112/2017

Progettare, sviluppare, realizzare e gestire azioni di intervento in tutti i settori suddetti; effettuare attività di studio, ricerca, documentazione, informazione, progettazione e sperimentazione in relazione a tutti i settori di cui al presente oggetto sociale; svolgere attività editoriale in genere (libri, giornali, riviste periodiche, guide settoriali, siti e portali web ed altro) con mezzi audiovisivi, con supporti informatici e telematici, ed in generale con qualsiasi mezzo e curandone la relativa diffusione; gestire servizi reali ad enti pubblici e privati nei settori suddetti, organizzare e realizzare attività di consulenza e promozione, a favore di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, nei settori suddetti; curare e gestire l'organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche, anche con mezzi di riproduzione del suono e delle immagini, ed in genere di qualsiasi manifestazione che abbia lo

scopo di intrattenere il pubblico, anche via internet o di altre reti telematiche.

Tutte le attività fin qui elencate verranno svolte nei limiti consentiti dalla legge e previo ottenimento delle autorizzazioni di volta in volta necessarie.

La società potrà anche, nei limiti previsti dalla legge ed in ossequio a quanto prescritto dal D.Lgs 112/2017: prestare attività di volontariato nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale e compiere, altresì, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie connesse allo scopo sociale ed utili per il raggiungimento dello stesso, come pure assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre imprese e società anche da costituire, enti, associazioni, associazione in partecipazione, cooperative e consorzi, purchè non aventi scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs 112/2017.

Art. 4 - DURATA - 1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE - 1. Il capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, è di Euro 10.000,00 (diecimila).

2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, partecipazioni societarie, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

3. La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dal socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, possono, in ogni momento, essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione, presso la società, del corrispondente importo in danaro.

4. Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci.

5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

6. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 *ter* C.C.. In questo caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

7. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante conferimenti in natura o di prestazioni d'opera o di servizi con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 *ter* C.C.. In questo caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione

il diritto di recesso.

8. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art.2482 *bis*, comma 2, del codice civile.

10. In ogni caso l'organo amministrativo, nel corso dell'assemblea, dovrà dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

11. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI - 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci alla società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - 1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

2. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - 1. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni di cui infra e nel rispetto del D.Lgs 112/2017.

Limitazioni al trasferimento *inter vivos*

Clausola di Prelazione:

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione, ai soci spetta il diritto

to di prelazione per l'acquisto.

2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

3. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R da inviarsi non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione, e/o i diritti di opzione offerti, spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale premio di maggioranza per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del so-

cio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione;

d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro sei mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci;

e) in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

f) nell'ipotesi di trasferimento inter vivos della partecipazione e/o dei diritti di opzione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto come socio nel Registro delle Imprese e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

4. Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da quest'articolo non si applicano in caso di trasferimento a favore: a. di altri soci; b. del coniuge del socio cedente; c. di parenti in linea retta del socio cedente, in qualunque grado; d. di società controllanti, controllate, collegate, o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socie; e. di società fiduciaria dal fiduciante, e viceversa (ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione e gradimento).

5. Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che nella dizione "*trasferimento per atto tra vivi*" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, e quindi a puro titolo esemplificativo, i contratti di vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

6. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'arbitratore, così come indicato nel presente articolo.

Limitazioni al trasferimento *mortis causa*

1. La partecipazione è liberamente trasferibile *mortis causa* quando erede o legatario della stessa sia un socio, il coniuge o un parente in linea retta del socio deceduto.

2. In tal caso l'erede od il legatario hanno diritto di subentrare al socio deceduto, ovvero di richiedere la liquidazione della partecipazione alla società, a mezzo raccomandata A.R.; l'eventuale liquidazione verrà effettuata con le modalità previste dall'art.2289 del codice civile.

3. Quando erede o legatario della partecipazione non sia socio, coniuge o discendente in linea retta del defunto, il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile: pertanto ai soci superstiti spetterà il diritto di continuare la società - con uno, più o tutti gli eredi del defunto - o di liquidare la partecipazione caduta in successione ovvero di sciogliere la società.

Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI - 1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 - RECESSO ED ESCLUSIONE - 1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non abbiano consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma;
- in tutti gli altri casi previsti da questo statuto e/o dalla legge.

2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A/R. La raccomandata dovrà pervenire entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata A/R giunge presso la sede della società.

4. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 C.C., nei limiti di cui al D.Lgs 112/2017.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

6. Può essere escluso per giusta causa, nel rispetto del principio di non discriminazione, il socio che: senza la preventiva autorizzazione degli altri soci, da assumersi con metodo assembleare, assuma la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrente o eserciti un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero sia amministratore o direttore generale di società concorrente; abbia subito condanne penali con sentenza passata in giudicato; sia stato dichiarato inabilitato, interdetto, fallito o soggetto a procedure concorsuali; non partecipi, senza giustificato motivo, alla decisione dei soci di approvazione del bilancio, allorché sia titolare di una quota di partecipazione che impedisca all'assemblea di raggiungere i quorum deliberativi previsti dalla legge o dallo statuto; tenga una condotta che renda impossibile il funzionamento dell'assemblea.

7. La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta all'assemblea dei soci. Alle decisioni o deliberazioni aventi tale oggetto non può partecipare il socio di cui si discute l'esclusione.

8. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 C.C., restando inteso che la società non potrà procedere alla riduzione del proprio capitale.

9. Qualora la società sia composta da due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 C.C..

Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI - 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, nonché la struttura dello stesso;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo, del Presidente del Collegio Sindacale, del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- g) la nomina e la revoca dei liquidatori.

3. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo che anche un solo socio non chieda per iscritto all'organo amministrativo di procedere mediante deliberazione assembleare.

4. Nel caso di decisioni aventi ad oggetto le materie di cui ai precedenti punti d), e), f), g), così come per le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Art. 12 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I-SCRITTO - 1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non devono adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione che si propone di adottare; detto documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "*visto ed approvato*", oppure "*visto e non approvato*", oppure "*visto ed astenuto*";

b) di più documenti - tutti di identico contenuto e dai quali risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione da adottare - che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, all'organo amministrativo, all'organo di controllo ed al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "*visto ed approvato*", oppure "*visto e non approvato*", oppure "*visto ed astenuto*", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

2. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

3. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

4. Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni.

5. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando certificazione del Registro delle Imprese attestante la compagine so-

ziale ovvero attestazione dell'organo amministrativo da cui risulti la sua regolare iscrizione nel Registro delle Imprese.

6. I documenti relativi alle decisioni dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - 1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altrove ma nell'ambito dei paesi della Unione Europea.

2. Essa è convocata mediante raccomandata A/R spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. E' ammessa altresì, la convocazione dell'assemblea mediante posta elettronica o fax - da spedire almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza - purchè:

- il socio convocato abbia, preventivamente ed in via generale, prestato il proprio assenso a ricevere una convocazione inviategli mediante posta elettronica o fax, fornendo i relativi contatti che verranno annotati nel Registro delle Imprese;

- sia dimostrabile che l'avviso sia stato ricevuto dai soci, dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo eventualmente nominato, almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo e, se nominati, l'organo di controllo ed il revisore assenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione.

6. Salva diversa determinazione della maggioranza degli intervenuti l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da persona scelta dalla maggioranza degli intervenuti.

7. L'assemblea può tenersi, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o video-

conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che: - sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere documenti; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

8. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

9. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data dell'assemblea stessa. Di ciascuna assemblea deve essere redatto il verbale che deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il voto da ciascuno espresso ed il risultato delle votazioni e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

11. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, per delega scritta che deve essere conservata a cura della società. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

12. Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

13. Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Art. 14 - AMMINISTRAZIONE - 1. L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un mas-

simo di cinque, nominati dai soci.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina o anche a tempo indeterminato. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori possono essere non soci. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Ai sensi del D.Lgs 112/2017 i soggetti che assumono la carica di amministratore devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Per quanto riguarda il principio di onorabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del M.I.S.E. 29 aprile 2008 n.99, e successive modifiche e/o integrazioni.

Per quanto riguarda il principio di professionalità gli amministratori devono avere maturato un'esperienza almeno triennale quali volontari, dirigenti, consulenti o componenti degli organi direttivi di enti di formazione o, comunque, di enti senza scopo di lucro.

Il principio di indipendenza si intende mancare nel solo caso l'amministratore sia componente di organo di controllo di altra società di capitali socia della società.

4. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, i soci stabiliscono alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;

b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati. Gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale delegato.

5. All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, o anche successivamente con apposita deliberazione assembleare, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori.

8. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

9. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale, ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo o dal revisore dei conti, se nominati.

3. La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o al revisore, se nominati, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 6 (sei) giorni prima.

4. Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo di controllo o il revisore, se nominati; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato. I sindaci ed il revisore assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

7. Il Consiglio di Amministrazione può tenersi, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori; è pertanto necessario che: - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere documenti; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, nonché nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal D.Lgs.112/2017, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 16 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA - 1. Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

2. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di

Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale spetta a ciascuno degli amministratori così nominati, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda che i poteri di amministrazione loro attribuiti in occasione della nomina, siano da esercitarsi in via disgiuntiva o congiuntiva.

4. L'organo amministrativo può nominare istitori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO - 1. Quale organo di controllo i soci possono nominare un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale. All'Organo di Controllo si applicano, con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili ed ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le disposizioni del codice civile previste per le Società per Azioni. L'Organo di Controllo esercita, salva diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 19 - REVISORE LEGALE DEI CONTI - 1. Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo i soci, in alternativa allo stesso, possono in ogni momento nominare un revisore legale dei conti scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Al revisore, ove nominato, si applicano tutte le norme per lo stesso previste in materia di Società per Azioni.

Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio secondo le linee guida del D.Lgs. 112/2017 ed alla sua presentazione ai soci. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

2. Se il capitale sociale è determinato in misura inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) si applica l'art. 2463 ultimo comma c.c., aggiunto dall'art.9, comma 15 *ter*, del D.L. 28 giugno 2013 n.76 come risultante dalla conversione in Legge 9 agosto 2013 n.99.

3. La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

4. La società deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della Legge 6 giugno 2016 n.106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

5. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs.

112/2017. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b),g),h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e

versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

7. La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

8. La trasformazione, la fusione e la scissione delle della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Detti atti devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di pro-

cedere ad uno dei citati atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2 del D.Lgs.112/2017, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia dei detti atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Art. 21 - TITOLI DI DEBITO - La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente l'ammontare del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese.

Art. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta all'organo amministrativo, che curerà i relativi adempimenti pubblicitari.

3. E' di competenza dell'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, deliberare: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 112/2017, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o l'organo di controllo saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

3. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

4. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

5. Il collegio arbitrale giudicherà *ex bono et aequo*, entro novanta giorni dalla nomina, e la sua decisione sarà inappellabile.

Art. 24 - CONTROLLO DEI SOCI E COINVOLGIMENTO E CONTROLLO DEI LAVORATORI - 1.

I lavoratori devono essere coinvolti attraverso la partecipazione e condivisione delle finalità della Società impresa sociale e l'organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi e comunque almeno una volta all'anno. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti attraverso incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

3. Il Consiglio di Amministrazione convoca almeno una volta all'anno i lavoratori dipendenti ed i collaboratori al fine di informarli sull'andamento aziendale e consultarli in merito alle condizioni di lavoro ed alla qualità dei beni e dei servizi scambiati.

4. Al verificarsi del superamento di due limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

5. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire all'Organo amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima e, tra una richiesta e l'altra, devono passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI - 1.

per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme disposte dal codice civile per la società a responsabilità limitata e, quelle previste dal D.Lgs.112/2017.

F.to: Francesco Cauchi - Domenico Angelo Messina - Matteo Bellamacina - Giuseppe Balestrazzi.

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22 COMMA 2 D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE MODELLO UNICO INFORMATICO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 FEBBRAIO 2007".